

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO E SERVIZI ACCESSORI NEL
COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la Residenza Comunale e nell'Ufficio di Segreteria;

Avanti a me dott. Francesco del Pinto, Segretario Comunale, autorizzato ex lege a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del Dlgs. n. 267/00 in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del Dlgs. n. 163/2006 (così come modificato dall'art. 6 com. 3 legge 221/2012) e senza l'assistenza di testimoni, per avervi di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente presenti:

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO, partita I.V.A. 00217860667, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ing. Tiziana Calcagni, nata a Sora (FR) il 17/09/1983, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede comunale, (di seguito per brevità Comune)

e

SEGEN S.p.A., con sede in Civitella Roveto (AQ), Via Roma, 1 Partita I.V.A. 01364860666, rappresentata dall'Amministratore Unico Fernando Capone, nato a Civitella Roveto il 02.01.1957, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale, (di seguito per brevità Società) *nel prosieguo nominata anche Gestore o anche Concessionario.*

P R E M E S S O

- che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha proceduto, con deliberazione di Consiglio Comunale n° __ del __/__/____, ad affidare a SEGEN S.p.A., società a totale capitale pubblico partecipata dal Comune di Comune di San Vincenzo Valle Roveto con una quota del 7,00% per il tramite di SEGEN Holding, secondo le modalità dell'*in house providing*, la gestione dei servizi di igiene urbana, secondo la specifica formula gestionale ed organizzativa adottata da SEGEN S.p.A., come di seguito indicati:

- a) raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata mediante la modalità “porta a porta”: frazione secca, frazione umida, multipak (imballaggi in plastica in metallo e poliaccoppiati), carta e cartone, imballaggi in vetro, scarti vegetali e rifiuti ingombranti e successivo trasporto agli impianti di trattamento;
 - b) spazzamento delle strade manuale e meccanizzato e successivo trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di trattamento;
 - c) attività di contabilizzazione e consuntivazione dei rifiuti raccolti, la redazione e trasmissione agli organi competenti delle scritture ambientali, progettazione e redazione di campagne informative generiche e dedicate, l’implementazione e lo sviluppo di sw dedicati alle attività gestionali, i controlli tecnico – operativi e di accertamento sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti;
 - d) gestione e conduzione della piattaforma ecologica/ centro di raccolta comunale;
 - e) trasporto dei rifiuti raccolti presso la piattaforma ecologica / centro di raccolta comunale agli impianti di destinazione;
 - f) servizi accessori e complementari di igiene urbana e decoro ambientale, la raccolta differenziata e pulizia dei rifiuti dei mercati, sagre e manifestazioni in genere, la rimozione delle discariche abusive dal territorio, servizi di ritiro dei rifiuti assimilati;
 - g) trattamento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti per via differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali, RSU, rifiuti assimilati, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, vernici e contenitori etichettati T e/o F, legno), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), dei RAEE, dei toner e di tutte le altre tipologie di rifiuto come le batterie al piombo, gli oli minerali e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti sul territorio e in piattaforma ecologica / centro di raccolta per via differenziata indipendentemente dalle modalità di raccolta in atto;
 - h) gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, imballaggi in vetro, vetro piano, ferro, imballaggi metallici, etc.) attraverso le filiere CONAI e/o a libero mercato;
 - i) fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata;
- che l'art. 198 del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 stabilisce che, sino all'inizio delle attività del soggetto individuato come affidatario del servizio pubblico dall'Autorità d'Ambito, gli Enti locali continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa e che anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che nelle more

dell'attivazione e dell'operatività degli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali i Comuni sono tenuti a garantire la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- che, ai fini della legittimazione dell'affidamento di che trattasi, il Comune ha proceduto ad effettuare le prescritte verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamento, approvando conseguentemente la relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni, poi pubblicata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento;
- che con nota del 30/01/2018 prot. n. 505 la SEGEN S.p.A. comunicava le condizioni generali e particolari per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi accessori;
- che con la presente Convenzione il Comune e la Società intendono regolare i reciproci obblighi e diritti relativi al servizio di "Raccolta e trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento e servizi accessori".

V I S T A la normativa vigente in materia di rifiuti.

V I S T E le condizioni relative all'esecuzione dei diversi servizi oggetto di affidamento, come risultanti dai seguenti documenti, allegati tutti a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio:

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E PROPOSTA TECNICA che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, volto a regolamentare i rapporti tra SEGEN S.p.A. ed il Comune di San Vincenzo Valle Roveto con riferimento alla peculiare configurazione organizzativa del servizio e del ruolo di SEGEN S.p.A. nonché le prestazioni oggetto di affidamento, con riferimento ai servizi di raccolta differenziata, spazzamento meccanizzato, i trasporti da piattaforme ecologiche, i servizi di raccolta ingombranti a domicilio, nonché alcuni servizi accessori, opzionali e complementari (rimozione discariche abusive, servizi spot, etc.), servizi che vanno ad aggiungersi alla pulizia manuale, allo svuotamento cestini ed alle micro-raccolte già avviate (pile, farmaci e siringhe, ToF, olii vegetali, etc.);

V A L U T A T E positivamente nel loro complesso, e nell'ottica complessiva risultante dalla relazione redatta ex art. 34 del D.L. 179/2012, le condizioni tecnico-economiche riferite

all'esecuzione dei servizi in argomento, in particolare alla configurazione del servizio implementata da SEGEN S.p.A. relativamente al sistema di raccolta differenziata "porta a porta", ai risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e tutela ambientale, di ritorno economico assicurato ai Comuni nell'ambito delle gestioni riguardanti la cessione dei materiali recuperabili raccolti sul territorio nonché - più in generale - ai presupposti assunti quali indici di valutazione sulla convenienza economica per il Comune, da riferire, come puntualmente precisato, alla generale gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio (costo medio pro-capite) e non già alla singola voce di costo riguardante una o più parti del servizio stesso;

V A L U T A T A inoltre, ferme le predette considerazioni, la garanzia di continuità nel servizio di conferimento e trattamento assicurata nel tempo ed in relazione al presente affidamento da SEGEN S.p.A., atteso che rientra nelle competenze di quest'ultimo l'individuazione di siti alternativi per lo smaltimento dei rifiuti in caso di indisponibilità degli impianti individuati per il conferimento, a parità di tariffe e senza ulteriori oneri per il Comune;

R I T E N U T I sussistenti, come evidenziato nella richiamata relazione predisposta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, i presupposti per l'affidamento in house providing, pure nella peculiare configurazione adottata da SEGEN S.p.A., essendo assolti i requisiti richiesti per consolidata giurisprudenza per giustificare l'affidamento in house, ovvero:

- la titolarità pubblica del capitale sociale;
- la sussistenza del controllo analogo, ancorché congiunto tra i diversi enti soci;
- l'operatività aziendale, rivolta in maniera esclusivamente ai Comuni azionisti ed agli utenti dei medesimi ed al bacino territoriale di riferimento;

A T T E S O, quindi, che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto e SEGEN S.p.A. intendono conseguentemente disciplinare, con il presente contratto di servizio, i rapporti contrattuali ed economici relativi all'affidamento in house providing dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale;

Sulla base delle riportate premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1- Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto nonché i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto di servizio in concessione della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e fatte salve eventuali ulteriori definizioni e/o specificazioni contenute nello stesso contratto, valgono le definizioni di legge e/o di normative e/o di regolamenti al tempo vigenti, le quali sono al momento quelle di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che di seguito si riportano integralmente in quanto e laddove applicabili.

Si intende per:

- a) **“rifiuto”**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **“rifiuto pericoloso”**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) **“oli usati”**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) **"rifiuto organico"** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) **“autocompostaggio”**:compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) **“produttore di rifiuti”**:il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- g) **“produttore del prodotto“**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) **“detentore”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) **“commerciante”**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- j) **“intermediario”** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- k) **“prevenzione”**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l) **“gestione”**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- m) **“raccolta”**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “ff”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- n) **“raccolta differenziata”**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- o) **“preparazione per il riutilizzo”**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- p) **“riutilizzo”**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- q) **“trattamento”**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- r) **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del D.lgs.vo 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- s) **“riciclaggio”**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) **“rigenerazione degli oli usati”** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- u) **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- v) **“stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;
- w) **“deposito temporaneo”**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si

svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari; di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- x) "combustibile solido secondario (CSS)":** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- y) "rifiuto biostabilizzato":** rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

- z) **“compost di qualità”**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- aa) **“digestato di qualità”**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- bb) **“emissioni”**: le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs.vo 152/2006;
- cc) **“scarichi idrici”**: le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.lgs.vo 152/2006;
- dd) **“inquinamento atmosferico”**: ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs.vo 152/2006;
- ee) **“gestione integrata dei rifiuti”**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- ff) **“centro di raccolta”**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- gg) **“migliori tecniche disponibili”**: le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.lgs.vo 152/2006;
- hh) **“spazzamento delle strade”**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- ii) **“circuito organizzato di raccolta”**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs.vo 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano

nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

- ll) **“sottoprodotto”**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs.vo 152/2006.
- mm) **"compostaggio di comunità"**: compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Art. 3 - Oggetto ed obiettivi della gestione

Il presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra il Comune ed il soggetto Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e cioè la SEGEN S.p.A.

Obiettivo e finalità comune tra le parti è quello di garantire un insieme integrato di servizi ambientali adeguati a rispondere alle esigenze della comunità locale assicurando il rispetto dei seguenti criteri e principi generali, per la realizzazione dei quali assumono valore essenziale e qualificante la continua incentivazione della raccolta differenziata, anche attraverso politiche di educazione ambientale e/o la stipula di accordi premianti per la cessione dei materiali recuperabili, e la prosecuzione di una politica di ricerca dell'autonomia o, quanto meno, della stabilità nello smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto:

- tutela e sostenibilità ambientale;
- economicità, efficienza, efficacia e qualità;
- contenimento delle tariffe;
- ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative;
- disponibilità di una pluralità di soluzioni tecnico-gestionali tali da garantire qualità e continuità al servizio;

- promozione della cultura e della responsabilità ambientale delle comunità locali;
- costruzione di una relazione diretta, stabile, fiduciaria e trasparente sia con i soci sia con i cittadini;
- tempestiva e piena conformità agli standard gestionali previsti dalla normativa vigente.

In tale ottica, le attività connesse alla gestione del trattamento dei rifiuti raccolti saranno erogate secondo quanto disposto agli artt. 178 e ss. del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Comune, nel rispetto delle condizioni e delle pattuizioni di cui al presente contratto e relativi allegati e delle definizioni di cui al precedente art. 2, affida a Segen S.p.A. i servizi di igiene urbana complessivamente intesi e riferibili, nei termini indicati in premessa, alle seguenti attività:

- a. raccolta rifiuti in forma differenziata “porta a porta”, trasporto rifiuti agli impianti di destinazione e prestazioni accessorie e complementari quali, a titolo esemplificativo, i servizi di rimozione discariche abusive, i trasporti da piattaforma ecologica/centro di raccolta, i servizi spot, etc.;
- b. spazzamento stradale manuale e meccanizzato;
- c. gestione e conduzione della piattaforma ecologica/centro di raccolta comunale;
- d. trattamento dei rifiuti raccolti in forma differenziata;
- e. trattamento di RUP, RAEE, pneumatici, oli minerali ed accumulatori al piombo;
- f. gestione riferita alla cessione dei materiali valorizzabili;

Costituiscono inoltre parte sostanziale del presente affidamento le ulteriori prestazioni ed attività correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizzazione che si rendessero necessarie o anche solo opportune nel corso della durata del contratto.

Rientrano, inoltre, nell’ambito dei servizi affidati a Segen S.p.A. tutte le attività, successive alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, correlate e strettamente connesse al trattamento delle predette frazioni di rifiuto e più in generale tutte le attività ed i servizi afferenti l’igiene urbana, quali ad esempio il pretrattamento degli stessi, così come tutte le attività connesse all’individuazione degli impianti, nel rispetto della vigenti norme in materia di appalti pubblici per il caso di affidamento del servizio o di parte di esso a soggetti terzi, all’eventuale attivazione – previo assenso del Comune - di nuovi servizi o modalità di trattamento finalizzati a migliorare o ottimizzare i servizi svolti nell’ottica del miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata.

Tutte le modifiche al presente contratto, così come le integrazioni / estensioni di cui ai commi precedenti, saranno disciplinate da separate convenzioni.

In conformità con quanto disposto dall'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006, il presente contratto prevede:

- il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la durata dell'affidamento fissata in anni 10;
- i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del Gestore e le relative sanzioni;
- le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla realizzazione degli impianti;
- l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l'obbligo di applicazione al personale, da parte del Gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, fatte salve diverse disposizioni, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dei servizi

Le parti contraenti condividono e confermano la complessiva peculiare configurazione e strutturazione dei servizi adottata dal *Gestore*, come puntualmente descritta nella richiamata relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012 ed in linea con il Piano Programma Organizzativo del servizio di raccolta porta a porta, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 5 - Osservanza dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici

Il *Gestore*, in relazione alle finalità di pubblico interesse insite nei servizi assunti deve garantire, nell'espletamento delle attività, il rispetto dei principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, di imparzialità nell'erogazione del servizio e di continuità e regolarità delle prestazioni.

Esso deve pertanto provvedere all'adeguamento costante delle strutture operative, dei mezzi tecnici, delle tecnologie impiegate e dell'organizzazione aziendale per migliorare l'efficienza del servizio.

Il *Gestore* si impegna inoltre a:

- rispettare tutte le prescrizioni di legge e normative al tempo vigenti e a sviluppare programmi e procedure che dovranno garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge e/o pianificatorie;
- rispettare e salvaguardare l'ambiente nell'esercizio dei servizi offerti e a garantire la salvaguardia della salute umana, minimizzando gli impatti negativi nello svolgimento delle attività; si impegna, pertanto, ad assumere ogni iniziativa atta a favorire il recupero di risorse e a prevenire dispersioni nell'aria, sul suolo o nell'acqua che possano danneggiare la salute e l'ambiente. Inoltre il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere eseguito in impianti a norma e quindi sicuri da punto di vista ambientale;
- proporre iniziative per ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità; tale impegno si estrinseca anche nel promuovere iniziative per ogni forma di raccolta separata e di recupero di materia e/o di energia;
- favorire la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti;
- stipulare il contratto di servizio per conto del Comune con il Conai e/o i relativi consorzi di filiera istituiti ai sensi di legge per la gestione degli imballaggi e degli altri rifiuti (RAEE, PNF, batterie e pile, olii minerali, ecc.);
- in qualità di soggetto affidatario della gestione integrata dei rifiuti, adempiere, su richiesta del Comune, a quanto previsto dall'art. 238 del D.lgs.vo 152/2006 per tutte le attività di propria spettanza e competenza in materia di Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e comunque alle altre eventuali attività richieste al soggetto gestore in materia di tariffe all'utenza in genere, in applicazione delle normative al tempo vigenti durante l'esecuzione del presente contratto.

Art. 6 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'attività del *Gestore* dovrà svolgersi in conformità alle vigenti discipline legislative, normative e regolamentari, attinenti specificatamente al settore .

In ordine alle eventuali esigenze di svolgimento razionale di servizi che trovassero limiti nelle discipline esistenti, sarà cura del *Gestore* di segnalare tempestivamente e motivatamente al Comune le fattispecie specifiche, corredate di eventuali proposte di soluzione, ferma restando l'osservanza delle normative vigenti da parte del *Gestore* e la libertà di determinazione del Comune.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto di servizio dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali e regionali, negli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, nonché nei decreti e nelle disposizioni normative e regolamentari anche municipali, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente contratto di servizio.

I servizi oggetto del presente contratto di servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 legge n. 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 177 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; come tali per nessuna ragione devono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge e dalla stessa regolati.

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte del Comune è affidato in via esclusiva al *Gestore* ai sensi delle disposizioni di legge vigenti al momento.

Art. 7 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Salvo diversa disposizione di legge, il *Gestore* applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale (Federambiente), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all'articolo 31.

Art. 8 - Obblighi del Concessionario

I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il *Gestore* si impegna in ogni caso ad osservare e preservare sono: quelli stabilite nella relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012 e nel Piano Programma Organizzativo del servizio di raccolta porta a porta; la tutela dell'ambiente; la formazione del personale; le procedure di comunicazione e l'accessibilità agli utenti delle

informazioni che li riguardano; la rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.

Il Gestore nello svolgimento del servizio deve sottostare ai seguenti obblighi:

- organizzare la propria struttura aziendale e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficace e coordinato con l'attività amministrativa del Comune avendo altresì cura di presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri organi e dei propri dipendenti;
- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento degli obiettivi di legge e dei migliori livelli di qualità ed efficacia dei servizi;
- uniformare l'erogazione dei servizi, anche di quelli non rivolti al pubblico, ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 ed in particolare a quelli di eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza, efficacia ed economicità e comunque a tutte le normative in materia pro tempore vigenti;
- non sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia, né tanto meno sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico;
- osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società specializzate di cui si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso. Predisporrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, integrazioni e specificazioni, anche regolamentari;
- non adottare e/o deliberare alcuna innovazione e modifica alle procedure interne in tutto o in parte in contrasto con il presente contratto di servizio e/o che possano compromettere la capacità della Società di svolgere i servizi affidatigli;
- fornire tutti i chiarimenti, la documentazione o le certificazioni riguardanti le modalità operative messe in atto, a seguito di richiesta o ispezione da parte degli organi tecnici del Comune;

- correggere a proprie spese ed in un ragionevole lasso di tempo, e comunque non oltre i termini assegnati dal Comune, gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato della stessa Società;
- non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune, tutti i documenti e le informazioni che saranno messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi, le notizie ed i dati afferenti ai criteri di organizzazione e pianificazione e, in generale, ogni elemento di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti elaborati dalle parti nell'ambito del presente contratto, che hanno carattere riservato.

Il Gestore è tenuto inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- b) deve disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi;
- c) tutto il personale dipendente adibito al servizio sul territorio comunale deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita dal Gestore, munito di idoneo cartellino di identificazione. Il Comune si riserva la facoltà di comunicare al Gestore le situazioni nelle quali si evidenzia una responsabilità degli operatori per insubordinazione o per contegno abitualmente scorretto nell'espletamento delle sue mansioni nonché nel rapporto con gli utenti;
- d) per la durata del servizio tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti;
- e) nel caso di guasto di un mezzo il Gestore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
- f) il Gestore dovrà inoltre indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico e fax, cui gli uffici del Comune potranno far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, negli orari di apertura degli uffici;
- g) sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con il Comune, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di nettezza urbana del Comune;
- h) i mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei

ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nella presente Convenzione;

- i) comunicare tempestivamente in modo preciso sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento; la presenza di auto che impediscono il normale svolgimento delle operazioni in aree ove vige il divieto di sosta);
- j) comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) dei dati relativi ai quantitativi di tutte le raccolte attivate dal Gestore nel territorio del Comune; a supporto di questi dati, opportunamente presentati in modo da renderne chiara l'interpretazione e con modalità concordate con il Comune, verrà prodotta copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna od altro documento equivalente, che attesti quantità e destinazione del rifiuto. In caso di inadempienza la Ditta sarà soggetta alle sanzioni previste all'articolo ("Infrazioni e penalità");
- k) il Gestore è responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel presente capitolato; in particolare il personale di SEGEN S.p.A. dovrà segnalare alle utenze che non svolgessero la corretta separazione dei rifiuti le esatte modalità di conferimento;
- l) il Gestore dovrà adottare una "carta dei servizi", concordata con il Comune, che dovrà essere portata a conoscenza di tutti i cittadini e, quando richiesto dal Comune, procedere alla distribuzione di ulteriore materiale informativo inerente al servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Urbani ai cittadini utenti;
- m) la Ditta è obbligata ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Comune, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;
- n) la Ditta è tenuta a fornire su richiesta del Comune l'elenco del personale in servizio (generalità, numero di matricola, livello, anzianità e numero di giorni (od ore) alla settimana in cui il personale stesso viene impiegato) ed a comunicarne le eventuali variazioni entro venti giorni dalle stesse;
- o) salvo per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto non saranno ammesse variazioni nell'organico della Ditta Aggiudicataria in servizio esclusivo presso il Comune. A tal fine, entro il medesimo termine la stessa Ditta dovrà fornire l'elenco del personale di cui sopra, con specificato quanto previsto alla precedente lettera n);
- p) la Ditta dovrà attivare un numero verde per i rapporti con l'utenza. Detto numero dovrà

essere presidiato nelle ore di normale servizio e dovrà essere dotato di risponditore con registratore di chiamata funzionante al di fuori del suddetto orario di servizio.

q) eventuali raccolte o prestazioni di carattere eccezionale e straordinario richieste dal Comune, oltre le frequenze stabilite, dovranno essere concordate con la Ditta;

r) Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere, in special modo se trattasi di rifiuti pericolosi, sul suolo pubblico o ad uso pubblico, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, provvedendo in linea straordinaria e urgente ai seguenti adempimenti:

1) presa in custodia dei rifiuti;

2) comunicazione agli Enti Pubblici interessati (AUSL, Regione, Provincia, Comune);

Qualora dalle risposte a dette comunicazioni, dovesse risultare che trattasi di rifiuti urbani o anche di rifiuti speciali non pericolosi la Ditta dovrà provvedere alla raccolta e smaltimento dei suddetti con addebito dei costi di smaltimento a carico del Comune.

Nei casi invece dovesse trattarsi di rifiuti speciali non assimilabili la Ditta Aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare al Comune le operazioni che intende compiere, indicare la relativa spesa presunta ed ottenere il nullaosta per l'esecuzione degli interventi necessari del caso. Dovrà collaborare con gli Uffici Comunali per le decisioni del caso ed eseguire le ordinanze a tutela della salute pubblica che il Sindaco riterrà di emettere. Le spese dovranno in ogni caso essere dimostrate ai fini della rivalsa verso i soggetti obbligati.

s) Sono, inoltre, a carico della ditta:

- tutti gli oneri relativi a spese relative ad assicurazioni sociali e prevenzione infortuni ed osservanza del CCNL;
- la fornitura delle attrezzature occorrenti per la raccolta differenziata per le singole utenze qualora sprovviste;
- la fornitura dei sacchi occorrenti per la raccolta differenziata.

Titolo II Affidamento del servizio

Art. 9 - Oggetto dell'Affidamento

Il Comune affida in concessione alla società SEGEN S.p.A., che accetta, l'esecuzione ed erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, come definito dal decreto

legislativo. n. 152/2006, da effettuarsi nell'ambito del proprio territorio comunale. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità complessivamente risultanti nel presente contratto di servizio, nel Piano Programma Organizzativo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto.

In detta gestione rientra il complesso di tutte le attività, di raccolta e trasporto. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo i principi della raccolta differenziata con le modalità previste dal piano programma organizzativo allegato al presente contratto.

Sono oggetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti i rifiuti urbani di cui all'art. 184 comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), compresi quelli utilizzati per attività produttive e commerciali, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi di legge;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali e pericolosi, di qualsiasi provenienza, ed in particolare quelli provenienti da attività produttive e commerciali, comunque non assimilabili ai rifiuti urbani, ovvero che provengono dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore e/o detentore, come previsto dalle vigenti leggi in materia di gestione dei rifiuti.

Tutte le specifiche modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) nel Comune vengono dettagliatamente previste nel Piano Programma Organizzativo allegato, il quale è parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Art. 10 - Durata della contratto di servizio

La durata della presente contratto di servizio è fissata in anni DIECI decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. In ogni caso, data la natura di pubblico interesse del servizio oggetto del presente affidamento, il concessionario dovrà continuare la gestione del servizio anche successivamente alla scadenza, ai patti e condizioni all'epoca vigenti, senza soluzione di continuità e fino all'individuazione dell'eventuale nuovo gestore.

Alla scadenza del primo anno dalla sottoscrizione del contratto, si procederà alla verifica del rispetto delle previsioni e condizioni del servizio e dei relativi costi.

Successivamente al primo anno si procederà con verifiche biennali.

E' facoltà del Comune procedere alla verifica del contratto in qualsiasi altro periodo di validità dello stesso, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni e il raggiungimento delle finalità programmate al momento della stipula.

Tra le condizioni e le finalità rientrano gli obiettivi delle percentuali di raccolta differenziata, gli obiettivi circa i quantitativi dei rifiuti prodotti e la qualità del servizio svolto da parte del soggetto gestore tutti indicati nel documento denominato Piano Programma Organizzativo (PPO).

Art. 11 - Definizione negoziata degli standard del servizio

Il Gestore, previo assenso espresso del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, nella esecuzione dei servizi, può, durante la sua attività di gestione, organizzarli e/o riorganizzarli con logica imprenditoriale, nel rispetto delle modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) previste nel Piano Programma Organizzativo.

Attraverso le analisi delle rilevazioni sistematiche del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il *Gestore*, previo assenso espresso dal Comune attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio onde eventualmente aumentarne l'efficienza, l'efficacia e la qualità dello stesso.

Competerà al *Gestore*, previo assenso espresso dal Comune, ogni qualvolta ritenga opportuno apportare modificazioni alle modalità di espletamento dei servizi (che consentano il miglioramento degli standard), di promuovere la procedura per la definizione negoziale di nuovi standard di servizio, presentando un piano operativo tecnico-economico di riorganizzazione evidenziante in

maniera dettagliata le ragioni della modificazione/integrazione, i vantaggi derivanti, le conseguenze per l'utenza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e per i cittadini.

Nella definizione negoziata degli standard del servizio, il previo assenso del Comune è da intendersi espressamente vincolante.

Con il presente affidamento, l'Amministrazione si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Ridurre la quantità di rifiuti da avviare agli impianti di smaltimento;
- Migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;
- Eliminare dal suolo pubblico i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- Ridurre le discariche abusive e l'abbandono dei rifiuti.

Il Comune ai sensi della normativa Regionale e nazionale in vigore si prefigge il raggiungimento degli obiettivi minimi di recupero indicati dalle norme in vigore e dal PRGR vigente:

il 70 % nel 2022

L'ottenimento degli obiettivi previsti dalla legislazione statale e regionale sarà determinato attraverso il sistema introdotto dalla DGR n. 474 del 26.05.2008 e s.m.i. adottata dalla regione Abruzzo in relazione alle certificazioni delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani.

Pertanto le finalità dei servizi dovranno essere indirizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti che risulteranno impegnativi per il Gestore, in considerazione del fatto che il mancato raggiungimento autorizzerà il Comune a trattenere sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo del servizio al Gestore dei maggiori costi di smaltimento dovuti dal mancato raggiungimento delle percentuali sopra descritte.

Art. 12 – Adeguamento, variazione e richiesta di nuovi servizi

Il gestore si impegna, ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'ente, i servizi previsti. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'ufficio tecnico dell'ente, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dall'offerta in sede di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in via diretta servizi complementari, rientranti nell'oggetto sociale del Gestore, in caso di circostanza impreveduta, e nuovi servizi non compresi dal presente contratto di servizio.

L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- il valore complessivo associato ai servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo del contratto iniziale;
- i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e rientranti nell'oggetto statutario del Gestore, devono essere compatibili con la normativa d'Ambito vigente al momento;
- il valore complessivo associato ai nuovi servizi non deve superare il 20% dell'importo del contratto iniziale.

Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta fissati in contraddittorio tra le parti.

Art. 13 - Mezzi, impianti, attrezzature e contenitori e materiale di consumo

Tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature, i contenitori, il materiale di consumo per la raccolta e qualsiasi altro bene strumentale necessario per il completo espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, sono a totale carico del *Gestore*, il quale dovrà peraltro fornire ed installare, a suo totale carico, nell'ambito del territorio comunale, tutti i contenitori ed i materiali necessari e risultanti dal piano all'uopo predisposto.

Il Comune potrà utilizzare risorse economiche proprie o derivanti da contributi di altri Enti per l'acquisto e la fornitura di attrezzature, contenitori e materiale di consumo finalizzati al miglioramento ed efficientamento del servizio, nonché per l'ordinarie esigenze dei beni di consumo. Gli importi messi a disposizione per tali forniture saranno detratti dai costi e dagli ammortamenti del gestore.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni dei suddetti beni strumentali utilizzati e/o installati sul territorio dalla SEGEN S.p.A. per lo svolgimento del servizio nel Comune è espressamente indicata nel Piano Programma Organizzativo.

Art. 14 - Il personale

Il Gestore deve assicurare la gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare con i propri dipendenti. Gli operatori addetti ai servizi devono indossare una tenuta decorosa, pulita, nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica. Sulla tenuta ogni operatore deve riportare gli elementi identificativi della persona addetta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese di vestiario e dei D.P.I. fanno espressamente parte degli oneri a carico del *Gestore*. Il *Gestore* si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, applicando nei confronti del personale dipendente adibito ai servizi e attività ricomprese nel presente contratto, il contratto collettivo di categoria CCNL del settore della Nettezza Urbana e Igiene Ambientale, al momento denominato “CCNL Federambiente”.

Tutto il personale in servizio deve ed è tenuto a mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti in genere e verso le autorità preposte. Qualora per l'espletamento del servizio dovesse eventualmente accedere nelle proprietà private, esso deve comportarsi rispettosamente, come anche nell'interlocuzione con gli utenti in genere e le autorità deve cercare di evitare discussioni, usando sempre un contegno e un linguaggio non riprovevole. Ove un dipendente del *Gestore* assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso verso gli utenti e/o le autorità preposte, il *Gestore* dovrà provvedere ad emettere un adeguato provvedimento disciplinare e se richiesto e ritenuto dalla ditta opportuno/necessario dovrà provvedere anche alla immediata sostituzione del dipendente stesso.

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e quant'altro previsto dalla legge e dall'applicazione del CCNL sono a completo carico del *Gestore* il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo, da parte dell'Amministrazione Comunale, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni e/o dell'utilizzo e/o impiego di risorse umane (personale diretto e indiretto, ecc.) della SEGEN SPA, per lo svolgimento del servizio nel Comune, è indicata nell'allegato Piano Programma Organizzativo.

Art. 15 - Corrispettivo annuo

A titolo di corrispettivo il Comune corrisponderà alla SEGEN SPA un canone annuo (dall'1 gennaio al 31 dicembre) pari a **822.980,88** oltre IVA per l'espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti elencati e dettagliati nelle modalità di espletamento descritte nel Piano Programma Organizzativo, allegato che è parte integrante e sostanziale della presente contratto di servizio.

A titolo di corrispettivo il Comune corrisponderà alla SEGEN SPA un canone annuo (dall'1 gennaio al 31 dicembre) pari a **150.000,00** oltre IVA per l'espletamento dei servizi di spazzamento strade elencati e dettagliati nelle modalità di espletamento descritte nel Piano Programma Organizzativo.

Il suddetto canone comprende, oltre a tutte le spese dirette o indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, gli oneri finanziari e fiscali e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse e l'utile della società Gestore. In caso di avvio o cessazione del contratto in corso d'anno, il canone si intende da corrispondere per la frazione di anno di vigenza del contratto stesso, sulla base del numero dei mesi in cui il servizio è stato prestato dal Gestore.

Sono altresì a carico del gestore le spese per lo smaltimento definitivo dei rifiuti raccolti e conferiti presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento.

I compensi riconosciuti dai Consorzi di filiera CONAI e/o da altri consorzi di recupero spettano al *Gestore*, il quale in cambio assumerà l'onere e la spesa, altrimenti di spettanza comunale, di provvedere ad effettuare tutte le attività di trattamento e conferimento degli stessi secondo quanto previsto e ordinato dai disciplinari dei suddetti Consorzi.

Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo previsto nel presente contratto ed i relativi aggiornamenti ed adeguamenti, come stabiliti nel contratto stesso, assicurano allo stato l'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio pubblico.

Art. 16 - Pagamento del corrispettivo annuo

Il pagamento del corrispettivo annuo è effettuato dal Comune al Gestore in rate uguali mensili posticipate, entro trenta giorni dalla data fattura fine mese. La liquidazione mensile sarà preceduta dal visto di regolarità del servizio apposto a detta fattura da parte dell'Ufficio competente. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il gestore si obbliga al rispetto della legge 136 del 13 agosto 2010.

Eventuali prestazioni di servizio richieste in eccedenza e/o aggiuntive e/o occasionali a quanto previsto, dietro formale deliberazione del competente organo dell'Ente, verranno contabilizzate e fatturate a parte nei modi e nei tempi sopra previsti. Per ritardati pagamenti oltre i termini della scadenza sopra fissata, la Società *Gestore* potrà richiedere la corresponsione degli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni al tasso bancario corrente praticato nel periodo in oggetto dall'Istituto di Credito con il quale la società intrattiene i rapporti finanziari, ove non espressamente previsto altro tasso di interesse, più vantaggioso per l'Amministrazione, da norme specifiche applicabili in materia.

Art. 17 - Aggiornamento del corrispettivo annuo

Il corrispettivo annuale rimarrà fisso ed invariabile per i primi dodici mesi dalla stipula del presente contratto. Successivamente verrà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività indici di fonte ISTAT Nazionale (FOI).

Eventuali adeguamenti al costo di servizio andranno concordati tra le parti con cadenza biennale e solo in presenza di oggettive variazioni (in rialzo o in ribasso), che incidano sul costo di gestione del servizio in misura maggiore al 5%.

In questo caso le parti potranno concordare un adeguamento dei prezzi. Tra le oggettive variazioni che consentono l'adeguamento dei prezzi è espressamente esclusa la modifica dei costi di gestione societaria della SEGEN S.p.A. o la necessità di eventuale ripianamento delle perdite sociali.

Titolo III- Sistemi di verifica e controllo

Art. 18 - Titolarità del controllo

Il Comune ha la titolarità del controllo dell'espletamento del servizio da parte del Gestore. Il Gestore consente l'effettuazione al Comune di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche anche senza preavviso, opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.

Il controllo effettuato dal Comune è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dal presente contratto, inclusi i documenti dallo stesso richiamati nonché alla

verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e degli investimenti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penali previste contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel presente contratto.

Il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal contratto e dai documenti dallo stesso richiamati per quanto di sua competenza.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune attiverà il procedimento sanzionatorio previsto nel presente contratto.

Il Comune può predisporre annualmente, tramite l'Organo di revisione contabile, un rapporto di controllo sulla gestione del servizio.

Art.19 - Obblighi contabili del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune i dati inerenti a ogni aspetto tecnico, economico e finanziario, con riferimento all'espletamento del servizio.

Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del servizio.

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune la seguente documentazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- report economico-finanziari contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;
- report sul modello gestionale e sul costo del personale;
- documento di bilancio e budget;
- dati del Controllo di Gestione.

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà curata dal Gestore su espresse indicazioni fornite dal Comune.

Il Comune si riserva, comunque, la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Il Gestore si obbliga alla redazione annuale del Bilancio Ambientale, un documento da presentare al Comune, riportante i risultati tecnico-economici ottenuti nell'espletamento dei vari servizi, da poter utilizzare per informare la cittadinanza sulle attività svolte.

Art. 20 - Verifiche periodiche della qualità del servizio

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei servizi resi, il Gestore si impegna ad effettuare:

- indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;
- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta dei Servizi, che il gestore deve predisporre.

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori, in un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:

- i risultati conseguiti in relazione agli standard;
- le cause del mancato rispetto degli standard;
- le azioni intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi.

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorrono alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

Art. 21 - Organismo di controllo

Il Comune può istituire un'apposita commissione di controllo e coordinamento.

La commissione, se istituita, ha le seguenti attribuzioni:

- determina autonomamente un proprio programma di attività nell'ambito dei controlli previsti;
- confronta, nell'ambito di tale programma di controllo, l'attività programmata con l'attività effettivamente svolta;

- identifica gli scostamenti rispetto agli obiettivi ed agli standards di servizio previsti, attraverso l'analisi e la valutazione dei reports quadrimestrali presentati dal Gestore, redigendo rapporti di analisi;
- analizza i risultati emersi dal monitoraggio della qualità del servizio attraverso le indagini di "customersatisfaction";
- formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte ai competenti organi del Comune, con cadenza almeno quadrimestrale o altra scadenza determinata nel provvedimento di istituzione, unitamente ad un rendiconto sulle proprie attività;
- garantisce il massimo di unitarietà possibile tra le richieste di intervento indirizzate alla Società dal Comune;
- avvia indagini finalizzate al miglioramento del servizio.

Art. 22 - Riserve

Insorgendo controversie il Gestore non deve mai, per nessun motivo, sospendere il servizio. Il Gestore può formulare riserve che devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Comune e debitamente motivate. Detta motivazione dovrà essere comunicata entro il mese successivo a quello nel quale si è verificato l'evento oggetto della riserva. Non esplicitando il *Gestore* le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di far valere la contestazione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dal Comune prima del pagamento dell'ultima fattura. E' tuttavia in facoltà del Comune anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di parte di esse. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dal Comune e dal *Gestore*.

Art. 23 - Cessione del contratto, cessione del credito

La cessione del contratto, anche parziale, è assolutamente vietata; ove ciò si verifichi il Comune procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.

La cessione dei crediti è ammessa verso la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti Bancari con i quali il *Gestore* intrattiene regolari rapporti commerciali.

Articolo 24 – Garanzie assicurative

Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte del Comune.

Il Gestore è obbligato a provvedere all'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico non inferiore a 1.500.000,00 euro (per sinistro, per persona e per danni a cose). Il Gestore dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti. È fatto obbligo al Gestore di segnalare immediatamente al Comune, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che possono impedire o turbare il regolare svolgimento dello

Art. 25 – Cauzione verificare se richiederla

Il *Gestore*, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio, deve costituire a proprie spese idonea cauzione, a favore del Comune, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% del corrispettivo contrattuale annuale. La cauzione può essere costituita, a scelta del Gestore, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso chi indicato dal Comune a titolo di pegno a favore del Comune.

In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La polizza fideiussoria avrà durata di anni cinque a garanzia dello svolgimento del servizio, allo scadere la stessa potrà essere prorogata per il periodo di ulteriori cinque anni. Resta inteso sin d'ora che il mancato rinnovo della polizza non potrà costituire motivo di escussione. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice. La polizza fidejussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata annuale munito di idonei poteri.

Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.

In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, andrà prelevato dal corrispettivo dovuto al Gestore.

La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto.

La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 26 - Penali

In caso di ritardo, inadempimento o inesatto adempimento e violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti allegati, accertati *dal Responsabile del Servizio Tecnico* saranno applicate penalità in misura variabile, tra 100 e 500 euro, secondo quanto stabilito negli atti di gara. Vedere se si può fare rinvio nel programma di servizio

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati inadempimenti:

- mancata esecuzione della raccolta dei rifiuti in tutto o in parte dei territori comunali nei giorni stabiliti;
- mancata esecuzione del servizio di raccolta differenziata come da turni previsti e stabiliti;
- mancato turno lavaggio dei cassonetti come previsto e stabilito;
- il riscontrato traboccamento dei cassonetti dovuto al mancato rispetto delle frequenza di ritiro come previsto e stabilito.

Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;
- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;
- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni; in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.

- per qualsiasi altra violazione del contratto di servizio non espressamente indicata potrà essere applicata una penalità pari all'entità del danno o disservizio arrecato.

In ogni caso il Gestore avrà diritto di addurre motivazioni e giustificazioni. Qualora non accettate il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste.

E' sempre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

27 - Procedure di contestazione e applicazione delle penali

In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal presente contratto, il Comune provvede a elevare formale contestazione a mezzo raccomandata A/R o pec, al Gestore, comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista entro 30 giorni non prorogabili dalla data dell'evento cui si riferisce la contestazione. Il Gestore dovrà presentare le proprie controdeduzioni, stesso mezzo, entro il termine assegnato dalla comunicazione, comunque non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso il termine di cui sopra, ovvero in caso di insufficiente motivazione delle controdeduzione, il Comune provvede a comunicare al Gestore la conferma definitiva della sanzione.

Qualora il Gestore non provveda entro ulteriori 15 giorni al versamento dell'ammontare della penale, il Comune provvede all'incameramento della stessa, incrementata di una quota aggiuntiva del 5%, attingendo al deposito cauzionale di cui all'art. 27 costituito dal Gestore, provvedendo a dare contestuale comunicazione allo stesso. Il Gestore è quindi tenuto a reintegrare la cauzione delle somme prelevate.

Il versamento dell'ammontare della penale da parte del Gestore o il suo prelievo da parte del Comune non esaurisce la responsabilità del Gestore il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni che si siano verificati a danno del Comune medesimo, o di un terzo. L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto.

Articolo 28 - Cause di Inadempimento, risoluzione del contratto

In caso di inadempienze di particolare gravità, quando il Gestore non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente contratto o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio

non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, il Comune può disporre la risoluzione del contratto stesso, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento del servizio in concessione.

In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:

- a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c).

Il Gestore ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni: in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.

Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e il Comune attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo il Gestore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del presente contratto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori comporta la risoluzione parziale del presente contratto di servizio.

Art. 29 - Tentativo di conciliazione e Foro competente

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione.

Eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente contratto saranno deferite al foro di competenza.

Anche nell'ipotesi di contenzioso in atto il Gestore deve dare piena esecuzione agli obblighi nascenti dal presente contratto.

Titolo IV – Norme finali

Art. 30 -Tutela Privacy

Il Gestore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, venga a conoscenza.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

Art. 31 - Spese e Tributi

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto a imposizione nelle forme previste dalla vigente normativa.

Il Gestore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui DPR 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazioni criminali, il Gestore si obbliga ad eseguire le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto, con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni.

A tal fine il Gestore si impegna: ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i

movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto; a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente punto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o primo utilizzo; a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi, forniture oggetto del presente contratto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

Il Gestore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Il presente contratto , formato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 22 (ventidue) pagine. Il presente contratto viene da me Segretario, letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono.